

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 498

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZOSO, MANZINI, ROBOL, FERRARI
Bruno, MINUCCI Daria, DE ROSA e DI NUBILA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1992

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

ONOREVOLI SENATORI. – Sul finire della X legislatura, la 7^a Commissione permanente del Senato approvò in sede referente un testo di legge riguardante l'ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università e norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

Il testo in oggetto era il frutto di un lungo e serio approfondimento della commissione che aveva visto impegnati i principali gruppi politici in uno sforzo di mediazione, da un lato, delle rispettive posizioni, e di ascolto, dall'altro, delle esigenze che provenivano da un mondo assai vario e complesso come quello dello sport e dell'educazione fisica.

Si procedette anche a opportune audizioni di esperti, con confronti internazionali, propiziati da una iniziativa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che riunì a Roma, in un *meeting* internazionale, operatori e accademici di alcuni Paesi europei per confrontare le esperienze a livello comunitario.

Tutto questo lavoro fu vanificato, nonostante un largo consenso della Commissione e la disponibilità più volte enunciata di completare l'*iter* in sede legislativa, da una specie di silenzio-rifiuto della Commissione bilancio del Senato, che non diede il parere prescritto.

A nulla sono valsi gli sforzi della 7^a Commissione, del relatore e del rappresen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tante del Governo per dimostrare che il testo approvato non comportava spese aggiuntive rispetto a quelle già stanziare e disposte dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre successivo, recante il piano triennale di sviluppo delle università.

Poichè è sulla questione finanziaria che si è bloccato l'iter del provvedimento nella passata legislatura, vale forse la pena di approfondire ulteriormente il problema. Il testo che si presenta non prevede, correttamente, la norma finanziaria, se non indirettamente.

L'articolo 10, infatti, dispone che il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da istituire nelle università italiane, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245. Tali decreti devono prevedere esattamente le risorse finanziarie e di personale necessarie all'istituzione, a valere, comunque, sulle disponibilità del piano triennale di sviluppo attualmente vigente e di quelli futuri.

Non è, quindi, possibile, in questo concatenamento logico, temporale e finanziario, che si determinino spese aggiuntive e non previste, secondo la preoccupazione del Tesoro. E se così fosse, ciò varrebbe per tutte le nuove istituzioni dei piani triennali di sviluppo, cioè varrebbe per il meccanismo stesso della legge n. 245 del 1990, sulla programmazione dello sviluppo universitario nel nostro Paese.

Tutto questo per dire, cioè, che non è sostenibile una preoccupazione di ordine finanziario che ostacoli l'approvazione di questo disegno di legge, il quale, anzi, è stato studiato proprio per porre severi limiti ad ogni proliferazione e ad ogni aumento della spesa.

Infatti, nessuna università può istituire questa nuova facoltà se non vi è la previsione di spesa contenuta nel piano triennale in quel momento vigente e se un successivo decreto apposito non ne prevede espressamente l'istituzione.

Allo stesso modo l'articolo 7 prevede norme rigorose per i rapporti tra l'università che intenda approfittare della previsione di piano e l'ISEF che abbia la sua sede centrale o decentrata presso la sede dell'università.

È cioè necessaria una convenzione tra università e ISEF affinché la facoltà possa essere istituita. Se per qualsiasi ragione tale convenzione non viene stipulata entro il triennio successivo alla previsione di piano, l'università perde il diritto alla istituzione, che il prossimo piano può riconfermare o eliminare.

Questa norma rigorosa è intesa a dare alle università la possibilità di rifiutare la convenzione, ma a costo della perdita del diritto, in modo da incentivare l'utilizzo delle esperienze, delle strutture, e, per quanto possibile, delle competenze presenti negli attuali istituti.

La convenzione deve altresì disciplinare il mantenimento per un triennio dei contributi che gli enti promotori degli ISEF assicurano normalmente per la loro gestione. Allo stesso modo la convenzione regolerà l'acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF, o in uso ad essi.

Risulta evidente che il disegno di legge che si propone non va inteso come la trasformazione in facoltà universitaria degli attuali ISEF, ma come la istituzione di una facoltà universitaria completamente nuova, pienamente inserita nell'ordinamento universitario, ma con il ricupero di tutte le esperienze, competenze e strutture attualmente presenti negli Istituti, con un sapiente dosaggio di opportunità, in modo da non dare nè agli atenei, nè agli Istituti la possibilità di prevaricare.

Gli argomenti su esposti hanno particolare rilevanza per quanto concerne la questione del personale, a lungo dibattuta dalla 7ª Commissione nella passata legislatura. Da un lato occorre recuperare tutte le competenze attualmente impegnate negli ISEF, dall'altro, se si vuol dar vita a una facoltà universitaria di piena dignità e di generale e pacifico riconoscimento, è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d'obbligo rifiutare qualsiasi ipotesi di *ope legis*.

Il combinato disposto delle norme contenute negli articoli 7 e 9 dà vita a procedure rigorosamente «universitarie» ma rispettose della preparazione scientifico-didattica del personale docente attualmente impegnato negli ISEF, il quale potrà essere utilizzato, a domanda, per un triennio, nella stessa collocazione giuridica in cui si trovava al momento della stipula della convenzione.

Un problema affrontato ma non risolto nella passata legislatura, e che richiederà un ulteriore approfondimento, riguarda la opportunità di offrire al personale in servizio *prorogato* la possibilità concreta di dedicarsi a quella attività di ricerca dai cui risultati potrà dipendere, in misura notevolissima, il successo nella partecipazione ai concorsi successivi.

Si pensa, in questo modo, di aver dato una soluzione corretta ed equilibrata al problema dell'utilizzo ottimale delle risorse umane degli attuali ISEF, senza per questo inficiare la natura universitaria delle nuove istituzioni, che non devono assolutamente apparire una semplice trasformazione esteriore degli attuali istituti, ma un qualcosa di nuovo nel panorama dell'università italiana.

Va da sé che norme particolari sono previste dall'articolo 6 per l'ISEF di Roma, l'unico statale, di cui è prevista la trasformazione in facoltà della seconda università di Roma, «Tor Vergata».

Le nuove facoltà, di cui occorrerà, ovviamente, prevedere apposito ordinamento didattico, non potranno non avere alcuni elementi di flessibilità, anche nell'utilizzo di personale per le attività tecnico-pratiche. L'articolo 5 disciplina questi aspetti, mantenendo la possibilità di stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo con esperti, anche dipendenti da pubbliche amministrazioni.

I primi cinque articoli del presente disegno di legge disciplinano le finalità, l'ordinamento didattico, l'istituzione, i corsi di studio e l'organizzazione didattica. L'argomento su cui molto si è discusso e su

cui permangono disparità di opinioni riguarda gli indirizzi in cui sarà possibile articolare il corso di studi.

Vi è una posizione rigida, che la Commissione VII della passata legislatura ha unanimemente bocciato, la quale vorrebbe limitare la finalità della istituenda facoltà al campo della educazione fisica nella scuola. Una facoltà per la preparazione dei docenti, insomma, senza alcun riferimento al settore dello sport.

Nel sostenere questa tesi si è particolarmente distinto il CONI, il quale sostiene da un lato di avere titolarità pressochè esclusiva nella formazione dei preparatori sportivi e degli allenatori e dall'altro che le piccole società non potrebbero assumere un laureato, perchè non ne avrebbero le possibilità economiche.

Questa seconda obiezione ha qualche peso. Tuttavia non è pensabile che lo Stato italiano, a differenza di quasi tutti gli altri stati europei, rinunci ad offrire una formazione universitaria in campo sportivo solo perchè le piccole società amatoriali e dilettantistiche non potrebbero usufruirne.

E non è assolutamente detto che, una volta istituita la laurea in campo sportivo, diventi obbligatorio per tutte le società, indipendentemente dalle loro possibilità, dal loro bilancio, dalle loro strutture, dotarsi di un tecnico laureato.

Perchè ciò avvenga dovremmo legiferare ulteriormente, con norme rigide e vessatorie, che a giusta ragione potrebbero vedere una più motivata e giustificata reazione del CONI.

Vi è chi, invece, vorrebbe che fosse introdotta nella legge la possibilità di un indirizzo «sanitario», sulla riabilitazione motoria, come del resto è previsto in molti ordinamenti di altri Paesi anche della Comunità economica europea.

Si è molto discusso su questo tema nella passata legislatura, e si sono tenute audizioni con esperti del settore. La diversità di opinione manifestatasi ha sconsigliato di assumere una decisione, che potrà più utilmente essere rinviata alla esperienza che si maturerà negli atenei dove queste nuove facoltà verranno istituite.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge è, come si diceva, il frutto di un lungo e approfondito lavoro della passata legislatura, che a sua volta prese spunto dal dibattito delle precedenti legislature attorno al problema della trasformazione degli ISEF.

La situazione è indubbiamente più favorevole ora, dopo che il Parlamento ha approvato le grandi leggi di riforma dell'università, a partire dalla legge n. 168 del 1989 fino alla legge n. 245 del 1990, in cui è possibile inserire ora le normali procedure per l'istituzione della nuova facoltà.

Raccomandiamo l'approvazione il più possibile rapida del provvedimento. Le ragioni sono presto dette: anzitutto va notato che l'avvicinarsi delle scadenze di integrazione europea troverebbe l'Italia svantaggiata dalla mancanza del titolo di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, che è invece previsto, con le ovvie particolarità, nell'ordinamento universitario dei principali Paesi europei.

C'è da aggiungere che gli attuali ISEF vivono in una situazione di grande precarietà, senza un minimo di indicazione su quanto potrà avvenire. L'ISEF di Roma ha visto approvata una importante modifica dello statuto, a cui, per legge, dovrebbero uniformarsi tutti gli ISEF pareggiati.

Nella passata legislatura il Governo si è fatto carico di bloccare ogni modifica di statuto, in attesa del varo della legge il cui testo è ora riproposto. Non è ovviamente possibile continuare in questo clima di incertezza, che è fortemente nocivo alla qualità della didattica e della ricerca.

Da ultimo va osservato che il dibattito sul disegno di legge è stato seguito con grande interesse dai docenti e dagli allievi degli ISEF italiani, e tutti si attendono una rapida approvazione della riforma. Sarebbe grave che si deludesse ancora un'attesa che dura ormai da parecchi anni.

Per tutti questi motivi è importante che il Parlamento approvi il presente disegno di legge il più rapidamente possibile.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I**FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT****Art. 1.***(Finalità)*

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonché le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio, le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II
NORME TRANSITORIE

Art. 6.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, all'università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contrat-

to, è utilizzato, a domanda, per un triennio, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa all'istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno

accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.